

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRESIVO DI SISSA TRECASALI

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Loc. Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (PR)

Sito WEB: www.icsissatrecasali.it Tel. 0521/878301

PEO: pric805003@istruzione.it - PEC: pric805003@pec.istruzione.it



CRITERI PER LA DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO a.s. 2025-2026

Visto il D. lgs 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” nel capo IV “Scuola secondaria di primo grado” all’ art.11 comma 1 che prevede “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ... Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”;

Visto il D.P.R. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” che recita all’art. 2 comma 10 : “Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”;

Vista la Circolare Ministeriale 20/2011 inerente la “validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” che ribadisce i seguenti elementi nella materia oggetto del presente documento:

- le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni;
- è base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina (ex art. 2, comma 10 e art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009)

Visto il D.lgs. n. 62/2017 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di Stato” che all’art. 13, comma 2, lettera “a” recita: “L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato”.

Preso atto che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico è fissato come da seguente tabella:

Scuola Secondaria	N. settimanali	ore	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze	Numero ore massimo di assenze
SECONDARIA DI I° GRADO	30 h		990 h	743 h	247 h

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Il Collegio delibera i seguenti criteri di deroga a tale limite a condizione che la frequenza effettuata fornisca ai docenti del consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione, nei seguenti casi:

- a) motivi di salute: ricovero ospedaliero, cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e visite specialistiche ospedaliere e day hospital;
- b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legali, trasferimento/esigenze della famiglia);
- c) partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (rif. Nota Ministeriale 2065 del 2 marzo 2011 - Assenze dovute alla pratica sportiva agonistica);
- d) Partecipazione a GIOCAMPUS NEVE 2026;
- e) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell'anno. (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

A cui si aggiungono i seguenti casi:

- gravi e documentati motivi di famiglia;
- gravi e documentate condizioni di fragilità personale, afferenti ambiti di cui alla terza area BES;

Come da normativa vigente alle Famiglie viene fornita un'informazione preventiva e tempestiva qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Nel caso di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali si fa riferimento ai quadri orari settimanali previsti nel PEI o nel PDP

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Giovanna Rotondo

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)